

Disegno di legge “Modifica alla legge regionale 18 novembre 2009, n.14 in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 7-10 Riforma 5 - Piano Nuove Competenze - Transizioni (PNCT)”.

Art. 1

(Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 18 novembre 2009, n.14)

1. All’articolo 37 della legge 18 novembre 2009, n.14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro), dopo il comma 6, sono introdotti i seguenti commi:

“6 bis. Il sistema formativo regionale è orientato a promuovere l’introduzione di strumenti premiali e meccanismi volti ad incoraggiare un maggiore coinvolgimento del settore privato in attività progettuali e formative che prevedano la compartecipazione di soggetti privati.

6 ter. Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a valorizzare gli esiti delle indagini sui fenomeni e sull’andamento del mercato del lavoro regionale e ad introdurre specifiche misure di accompagnamento per facilitare l’accesso ai percorsi formativi da parte dei soggetti più vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.

6 quater. Il sistema formativo regionale è orientato a prevedere, nell’ambito della programmazione degli interventi, specifici strumenti premiali e meccanismi di incentivazione rivolti a partenariati pubblico-privati che contribuiscano al co-finanziamento delle attività formative, con priorità per quelle finalizzate alla transizione verde.”.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 39 della legge regionale 18 novembre 2009, n.14)

1. All’articolo 39 della legge regionale 14/2009, dopo il comma 2, sono introdotti i seguenti commi:

“2 bis. L’offerta formativa regionale è progressivamente orientata a promuovere percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di competenze con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy, la blue economy e l’innovazione tecnologica.

2 ter. La programmazione della formazione regionale è improntata all’analisi dei fabbisogni formativi e delle competenze maggiormente richieste nel mercato del lavoro regionale con particolare attenzione alle aree in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze, skills mismatch. Le risultanze delle analisi costituiscono progressivamente la base per la programmazione dei percorsi formativi di cui al comma 1, dando priorità alle aree con maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze e coinvolgendo le parti sociali ed economiche, anche attraverso la promozione di patti per le competenze.

2 quater. La programmazione dell’offerta regionale è progressivamente orientata all’adozione di metodologie e strumenti avanzati di analisi del mercato del lavoro, labour market intelligence, anche promuovendo, ove pertinente e compatibile con la natura degli interventi, l’indicazione di risultati occupazionali attesi negli avvisi e nei bandi destinati a sostenere percorsi di sviluppo delle competenze.”.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 40 della legge regionale 18 novembre 2009, n.14)

1. All’articolo 40 della legge regionale 14/2009, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti commi:

“7 bis. Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a riconoscere la formazione espletata in contesti di lavoro, work-based learning, anche in percorsi formativi

brevi, micro-credentials, con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy, la blue economy e l'innovazione tecnologica.

7 ter. Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a garantire in esito a percorsi formativi, anche brevi, la messa in trasparenza delle competenze acquisite secondo format regionali, incluse micro-credentials, che evidenzino:

- a) le competenze specifiche acquisite;
- b) la durata del percorso formativo;
- c) il livello di qualificazione raggiunto;
- d) la riconoscibilità nell'ambito del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.”.

Art. 4

(Modalità attuative)

1. Le modalità di attuazione delle disposizioni della presente legge sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 54, comma 1, lettera b), della legge 14/2009.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).